

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, TADDEI, PEDRAZZI CIPOLLA, BETTONI BRANDANI, CHERCHI e PIERANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1993

Modifiche e integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro dibattito (e che riprende ed integra la proposta già presentata nella X legislatura dai deputati Ghezzi ed altri: atto Camera n. 6293) si propone di integrare per taluni aspetti e di modificare sotto altri profili - tenendo conto dell'esperienza che si sta attuando e della discussione in corso tra le forze politiche e sociali nonché tra gli studiosi - alcuni punti della recente legge 23 luglio 1991, n. 223.

La suddetta legge valorizza il ruolo del sindacato per quanto concerne le procedure di integrazione salariale e quelle di mobilità, in ambedue le ipotesi (su cui ci soffermeremo) nelle quali queste ultime possono essere avviate. Lo fa, in particolare, indicando al datore di lavoro la convenienza di coinvolgere in determinati processi aziendali le organizzazioni sindacali (vedansi la riduzione del contributo di mobilità di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, ovvero il meccanismo di aggravamento economico in caso di inosservanza del principio di rotazione stabilito per decreto ministeriale ai sensi del comma 8 dell'articolo 1). Lo stesso rilievo attribuito al programma che l'impresa intende attuare, e i controlli sulla sua attuazione, contribuiscono a restituire al sistema un volto chiaramente orientato al ristabilimento dell'integrità gestionale ed al rientro dei lavoratori. Un rafforzamento del perseguimento di queste finalità proviene, in ogni caso, dalla previsione dell'obbligo a trattare (non a contrarre) in buona fede, previsto dall'articolo 3 della nostra proposta.

Tuttavia, la legge n. 223 del 1991, di cui si propongono qui taluni momenti di riforma, per un verso presenta ancora notevoli lacune, che vanificano ogni possibilità di

sia pur differenziata estensione dei suoi principi ad importanti aree produttive, e, per altri versi, non presenta sufficiente chiarezza nè adeguate distinzioni. Per qualche altro aspetto, forse non sufficientemente ponderato al momento del suo varo, dà addirittura luogo ad autentici arretramenti. Quest'ultima osservazione può riferirsi, ad esempio, all'affrettata ed integrale abrogazione della disciplina dettata oltre venti anni fa sulla indennità di disoccupazione speciale (articolo 16, comma 4). A loro volta, le lamentate lacune e mancanze di differenziazione si riferiscono soprattutto, rispettivamente, allo stato delle imprese di minori dimensioni ed al rapporto tra procedure di mobilità innestate sulla cassa integrazione e procedure di egual tipo originate invece da licenziamenti per riduzione di personale (articolo 24). Esaminiamo partitamente i vari problemi.

L'area di applicazione della legge n. 223 del 1991 esclude, come è noto, le imprese che abbiano occupato mediamente meno di 16 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale (articolo 1, comma 1): ed i medesimi limiti dimensionali vengono incredibilmente osservati anche quando si tratti di imprese artigiane dell'indotto, giuridicamente qualificato nell'articolo 12. Eppure, le piccole imprese - appartengano o no all'indotto di altre e più grandi imprese - sono in ogni caso soggette, soprattutto oggi in un contesto di continua riorganizzazione del tessuto produttivo (e lo saranno ancor più domani, nell'ulteriore confronto che trarrà origine dal compimento dell'integrazione europea), al rischio concreto di fluttuazioni di ordinativi e quindi di attività e di lavoro. Sembra dunque opportuno introdurre meccanismi correttivi, che con-

sentano una più ampia fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle conseguenti, anche se solo eventuali, procedure di mobilità.

Per quanto concerne, poi, il sistema delle imprese nel suo complesso - e quindi volgendoci a considerare i problemi che attengono particolarmente alle grandi e alle medie imprese -, deve osservarsi criticamente il fatto che, oggi, nell'attuale sistema, la «riduzione o trasformazione di attività o di lavoro» - che l'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 pone a presupposto dei licenziamenti per riduzione del personale - può essere indipendente dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e crisi aziendale (articolo 1, commi 3 e 5) e dunque svincolata dal preventivo ricorso alla cassa integrazione straordinaria: e tuttavia può anche derivarne. Infatti, è ben possibile che una «trasformazione» di attività o una «riduzione» di lavoro sia proprio la conseguenza dell'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, ovvero di una crisi. Risulta in tal modo evidente, quando si versi nella seconda ipotesi, la disparità di trattamento economico e sociale che si presenta tra lavoratori posti in mobilità per cause del tutto identiche: se il loro datore di lavoro ha giudicato più conveniente seguire la strada dell'integrazione salariale e della eventuale mobilità per le «eccedenze» che risultino nel corso di attuazione del programma (articoli 4 e seguenti), i lavoratori posti in mobilità avranno potuto fruire, prima di venirvi collocati, di precisi ammortizzatori patrimoniali e sociali; se, invece, il datore di lavoro, sempre sulla base di un calcolo di convenienza, ha optato direttamente per i licenziamenti collettivi di cui all'articolo 24, i lavoratori, pur in presenza dei medesimi presupposti, non ne avranno potuto godere, senza che, per altro, questa iniziale mancanza di tutela venga in qualche modo compensata da successivi interventi differenziali rispetto all'ordinario regime di mobilità, capaci di ridurre, se non proprio di eliminare, una così appariscente differenza di trattamento. V'è di più: taluni dati

legislativi - come, ad esempio, la disciplina della rotazione e quella, più gravosa, della mancata rotazione, nonché il costo crescente nel tempo della cassa integrazione e della mobilità: comma 8 dell'articolo 1 e comma 6 dell'articolo 5 - possono incoraggiare il datore di lavoro a scegliere la strada dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale.

Tuttavia, come ha subito sottolineato la più attenta dottrina, è già oggi individuabile, su un piano classificatorio, una differenziata tipologia, nella quale si distinguono, da un lato, proprio i licenziamenti per «eccedenza» (articolo 4, comma 9), e d'altro lato proprio quelli collettivi per riduzione di personale (articolo 24). Infatti, la legge n. 223 del 1991 usa, rispetto agli uni e agli altri, criteri e parametri di identificazione manifestamente non identici - si pensi, ad esempio, ai limiti numerici indicati dal comma 1 dell'articolo 24 -, e mostra anzi (anche per seguire le indicazioni dettate in linea di massima dalla nota direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975) di distinguere costantemente l'un tipo dall'altro. Ma allora, se così è, per eliminare l'accennata disparità di trattamento sul piano economico e sociale, la soluzione non può che essere una: portare a pratico e concreto compimento la distinzione già ricavabile dal testo vigente, e distinguere nettamente le due ipotesi in campo. Solo in tal modo è possibile porre rimedio all'attuale squilibrio.

Se quelle ora rammentate - i vuoti normativi riguardo alle piccole imprese e le sovrapposizioni e gli equivoci che insorgono in tema di licenziamenti - sono le due zone critiche prese in particolare considerazione dalla presente proposta di legge, altre tuttavia se ne aggiungono, anche in relazione alle quali sembra ora conveniente scendere ad una breve illustrazione e sintesi dell'articolato.

L'articolo 1 consente di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale, con le conseguenti possibili procedure di mobilità, anche alle imprese di minori o minime dimensioni occupazionali non solo nelle note fattispecie civilistiche di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collegamento e controllo, ma anche e soprattutto quando queste imprese, incluse quelle artigiane e cooperative, siano costituite ed operanti nei distretti industriali, identificati come destinatari di particolari interventi di politica industriale dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero in altri ambiti o comparti di cui alla medesima legge. Insomma, al riconoscimento del distretto come soggetto della politica industriale, faccia seguito una normativa adeguata per le politiche sociali e di sostegno al lavoro. Non vi può essere una politica industriale efficace in assenza di politica sociale.

In analogo ordine di idee - perchè ci si riferisce sempre alle piccole imprese -, si muovono le previsioni di cui all'articolo 4 (che tende a rendere davvero realistica e meno effimera la disciplina dell'integrazione salariale nell'indotto di cui agli attuali commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 223 del 1991) ed agli articoli 5 e 6 (che si propongono di restituire a quei lavoratori che non abbiano titolo a fruire dell'indennità di mobilità, almeno l'indennità di disoccupazione speciale: oltre ai casi dei dipendenti di piccole imprese ancora non rientranti nelle ipotesi prima indicate, vengono in gioco anche altre ipotesi di lavoratori licenziati).

L'articolo 3, con l'obbligo a trattare che contiene, è volto, in ambedue le ipotesi di mobilità, a responsabilizzare le parti contraenti rispetto alla ricerca dei mezzi più idonei a salvaguardare, con l'integrità dell'impresa, i livelli di occupazione.

A sua volta, l'articolo 2, sia pure, per taluni aspetti, sviluppando principi desumibili da norme anteriori e probabilmente dallo stesso comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 223 del 1991, propone una importante innovazione: estende infatti l'obbligo di richiesta anche ai casi di integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e crisi aziendale (commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991); specificando poi che, una volta assolto codesto obbligo, la mancata ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale non le impedisce di avviare le procedure di

mobilità, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991.

Ma il medesimo e vigente articolo 24 viene rivisitato e corretto, alla luce delle osservazioni politiche e sistematiche condotte poco fa, dall'articolo 7 della nostra proposta: si tratta infatti, a quel punto, di lavoratori che, come abbiamo detto, non hanno potuto fruire di ammortizzatori economici e sociali come quelli previsti dalla disciplina della cassa integrazione. A questi lavoratori spetterà pertanto, ai sensi della nostra proposta, pur sempre la medesima indennità di mobilità, ma per periodi pari al doppio di quelli ordinariamente spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991 (e, ovviamente, con i limiti dati dal raggiungimento del diritto ai diversi tipi di pensionamento e con il limite generale per cui il periodo di mobilità non può essere superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze della stessa impresa che ha attivato la procedura). Logica conseguenza della diversa situazione di fronte alla quale ci si trova è anche l'aumento (di un terzo) previsto, in questi casi, per le somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1991. Infatti, l'imprenditore, non essendo passato (e comunque non avendo potuto passare) attraverso il percorso di cassa integrazione, è rimasto, ovviamente, esentato dal pagamento del contributo addizionale di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, confermato dal comma 4 (ed appesantito, in determinati casi, sia dallo stesso comma, sia dal comma 8) dell'articolo 1 della medesima legge n. 223 del 1991. Equitativamente, viene aumentato di un terzo anche il periodo di rateazione. Infine, viene aggiunta una ulteriore norma interpretativa, che toglie ogni possibile dubbio, per ingiustificato che sia, sull'ammissibilità alle speciali procedure di assunzione nei pubblici impieghi per quanto riguarda i lavoratori licenziati per riduzione di personale.

Alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8, seguono alcune precisazioni, anch'esse di natura fondamen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

talmente interpretativa, esposte nell'articolo 9: esse armonizzano l'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 con i criteri base di cui all'articolo 1 della medesima, e riconfermano, in ogni caso, anche ad evitare possibili elusioni, la rilevanza e inderogabilità del dato numerico dei «cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni» di cui allo stesso articolo 24. Si tratta di due questioni già prospettate dall'ordine del giorno 9/6103/11, presentato alla Camera dei deputati, a conclusione di uno dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria 1992, accolto dal Governo come raccomandazione.

Anche l'articolo 10 comprende una disposizione di carattere interpretativo, riferita questa volta all'articolo 22 della legge n. 223 del 1991 (disciplina transitoria: essa non può pregiudicare, in alcun caso, l'ottenimento della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, scaduti i termini di ulteriore applicazione della normativa previgente, pur se la causale è la medesima, e naturalmente nelle nuove forme e procedure). Il comma 2 dell'articolo 10 - che ci sembra rivestire una grande rilevanza di carattere sociale proprio nella transizione dal precedente al nuovo sistema - consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di autorizzare in via provvisoria l'erogazione del trattamento di integrazione salariale, in attesa dell'approvazione da parte del CIPI del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

L'articolo 11 si propone di rimediare ad alcune gravi difficoltà di funzionamento rivelate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, in tema di intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali. Il testo attuale del comma 1 dell'articolo 3 si presta a numerose critiche nella parte in cui, in caso di cessazione di attività, prevede la cassa integrazione al posto dei licenziamenti solo al momento della «omologazione» del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni: quando, cioè, è necessariamente trascorso un certo periodo dall'inizio della procedura concorsuale e pos-

sono ben essere intervenuti dei licenziamenti. Facendo invece scattare i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 sin dal momento dell'ammissione alla procedura di concordato, i lavoratori hanno la certezza di beneficiare effettivamente dell'integrazione salariale, evitandosi, anche tenuto presente l'altrimenti incombente pericolo di licenziamenti, che la norma attuale possa rimanere, in qualche modo, *inutiliter data*, in quanto inapplicabile di fatto, violandosi così la volontà dello stesso legislatore. A sua volta, il comma 2 dell'articolo 11 mira ad eliminare pratiche elusive della possibilità di godere dell'integrazione salariale da parte dei lavoratori delle imprese soggette a procedure concorsuali; analoga *ratio* regge il comma 3, mentre il comma 4 si propone di rendere omogenea l'ipotesi dell'affitto dell'impresa soggetta a procedura concorsuale, sotto il profilo dell'impiego o reimpiego dei lavoratori, rispetto a quella del trasferimento d'azienda, quale risulta, oggi, dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

L'articolo 12 propone alcune ulteriori modifiche della legge n. 223 del 1991, tese, rispettivamente, a: 1) estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità di fruizione della cosiddetta «indennità di accompagnamento» alla pensione, con l'effetto parallelo di svuotare le liste di mobilità dei casi di più improbabile ricollocazione; 2) ampliare le possibilità di utilizzo dell'istituto del lavoro a tempo parziale, con anticipazione del pensionamento, anche in imprese non interessate da processi di crisi aziendale ovvero di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione; 3) avviare al passaggio automatico alla mobilità e relativa indennità anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, hanno solamente i primi sei mesi di disoccupazione speciale e non sono beneficiari, nemmeno potenzialmente, di proroghe; 4) conseguire ulteriori agevolazioni, attese soprattutto dai lavoratori del Mezzogiorno, e, tra loro, in particolare, da quanti sono o sono stati titolari del trattamento di disoccupazione speciale - si tenga conto del fatto che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli istituti di ricollocazione al lavoro trovano, nel Mezzogiorno, gravissime difficoltà di realizzazione proprio a causa della mancanza dei posti di potenziale destinazione -, ancora in tema di «indennità di accompagnamento», di collegamento fra trattamento di disoccupazione speciale e diritto alla pensione, nonché in tema di iscrizione nelle liste di mobilità e relativo trattamento economico.

Infine, l'articolo 13 assicura il coordinamento, oggi problematico, tra la nuova disciplina delle procedure di avviamento al lavoro e la previsione, già contenuta nell'ar-

ticolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di particolari diritti di prelazione a favore dei lavoratori già assunti ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, (lavoratori stagionali e lavoratori assunti nelle cosiddette «punte stagionali»): soddisfacendo, così, esigenze ampiamente sentite in tutti i settori economici, soprattutto in quelli del commercio e del turismo. Infine, l'articolo 14 provvede alla copertura finanziaria, indicandone le fonti di reperimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il limite numerico previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere raggiunto anche sommando i lavoratori dipendenti da imprese di minori dimensioni occupazionali, comprese quelle artigiane e quelle costituite in forma societaria e cooperativa, anche se indipendenti tra loro ma appartenenti al medesimo settore produttivo, quando esse si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero quando siano costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, oppure nei comparti di particolare rilevanza nei diversi settori produttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, nonché nelle zone individuate dagli organismi comunitari o nei territori di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 1 ed all'articolo 16, comma 1, della medesima legge n. 317 del 1991.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si sommano le domande presentate nello stesso mese all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che vengono istruite in unico contesto.

Art. 2.

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«11-bis. L'obbligo di presentazione della domanda per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è esteso all'integrazione salariale straordinaria per le causali di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 24, all'impresa che, pur avendo assolto l'obbligo di cui al comma 11-bis dell'articolo 1, non sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale».

Art. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni presentino un progetto di accordo aziendale che, attraverso le previsioni o le misure di cui al comma 5, elimini o riduca l'eccedenza del personale, il datore di lavoro è tenuto a negoziare in buona fede, tenendo conto degli interessi dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro».

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno cinque prestatori di lavoro computati secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese ai consorzi e alle associazioni di imprese artigiane per i quali si verificano i presupposti di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma 1, il fatturato di riferimento definito dal comma 2 è costituito dalla somma del fatturato delle singole imprese costituenti il consorzio o l'associazione».

Art. 5.

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, sia individuali che intimati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in conseguenza dei quali non trovi applicazione la disciplina dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, quando i licenziamenti stessi provengano da imprese, anche artigiane, cooperative e commerciali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito prestato fino alla data del licenziamento nell'ambito di un rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Si applica il comma secondo dell'articolo 25 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al comma 1 è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, e il decreto ministeriale 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 25 giugno 1971.

3. L'importo del trattamento speciale di cui al comma 1, in caso di godimento della indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare della medesima al netto dell'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante al lavoratore.

4. Il trattamento speciale di cui al comma 1 è corrisposto per un periodo massimo di centottanta giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, con proprio decreto, l'istituzione dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando almeno quindici lavoratori, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, ne facciano richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. La natura dei singoli corsi è determinata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti.

7. La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

8. È istituito il libretto della formazione professionale permanente che indica in modo particolareggiato i tipi di corsi frequentati ed i risultati conseguiti, nonché l'eventuale qualifica acquisita, in base alla quale le sezioni circoscrizionali avviano al lavoro. I diplomi di qualifica hanno valore nazionale e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. Il datore di lavoro annota il rilascio di tali certificazioni sul libretto di lavoro. Le modalità di

compilazione del libretto della formazione professionale permanente sono stabilite con regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

9. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. L'erogazione del trattamento speciale di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, è affidata alla Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti alla Gestione di cui al comma 1, si provvede:

a) mediante versamento, da parte delle imprese che occupano personale nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, di un contributo nella misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo potrà essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della Gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento, da parte delle imprese che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, di una somma corrispondente a trenta giorni del trattamento speciale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo 5, al

loro della riduzione prevista per il caso di godimento della indennità di disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo.

3. Ai contributi, versamenti e conguagli di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 16, comma 4, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo le parole «più di quindici dipendenti e che», sono inserite le seguenti: «soddisfatto l'obbligo di cui al comma 11-bis dell'articolo 1, in quanto vi siano soggette».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma 1, quando ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'indennità di cui all'articolo 7 spetta per un periodo pari al doppio di quelli previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 7, con il limite del raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, della data in cui tale diritto viene a maturazione e, comunque, con il limite del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e con quello di cui al comma 4 dell'articolo 7. L'indennità spetta nelle seguenti misure percentuali del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe potuto loro spettare nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi ventiquattro mesi: cento per cento;

b) per i mesi successivi: ottanta per cento.

1-ter. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, il periodo di rateazione e la somma previsti dal comma 4 dell'articolo 5 sono aumentati rispettivamente a quaranta mesi e ad otto volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, rimanendo dovuta tale somma nella misura della metà nell'ipotesi di accordo sindacale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera a).

1-quater. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si intende nel senso che tra i lavoratori ivi indicati sono compresi anche i lavoratori licenziati per riduzione di personale ai sensi del comma 1».

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui al titolo I, capo II della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che fra le imprese che possono ricorrere alle procedure di mobilità sono comprese le cooperative ed i consorzi da esse costituiti.

Art. 9.

1. I criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fanno riferimento all'occupazione media nel semestre precedente la data della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale o nel periodo decorrente dalla data del trasferimento di azienda, nonché il computo degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 1, della medesima legge, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge.

2. Nel caso di licenziamenti per riduzione di personale di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, il diritto a fruire dell'indennità di mobilità sussiste anche qualora, pur avendo l'impre-

sa iniziato la prevista procedura per un numero di lavoratori superiore a cinque, i lavoratori effettivamente licenziati risultino essere in numero di cinque o in numero minore.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che, scaduti i termini di ulteriore applicazione della normativa previgente, l'impresa può ottenere la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ancorchè la causale sia la medesima, nelle forme e secondo le procedure di cui al titolo I, capo I, della legge stessa.

2. In attesa dell'approvazione da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare la continuazione in via provvisoria dell'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale scopo, il curatore, liquidatore o commissario deve presentare domanda e il trattamento viene concesso per un periodo non superiore a dodici mesi».

3. All'articolo 3, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo le parole: «il curatore, il liquidatore o il commissario», sono inserite le seguenti: «, trascorso il periodo di cui al comma 1,».

4. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'assunzione dei lavoratori delle aziende di cui al comma 4 del presente articolo avviene nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e l'imprenditore subentrante è destinatario dei benefici di cui al comma 4 dell'articolo 8 della presente legge, ancorchè non vi sia stato collocamento in mobilità dei lavoratori suddetti».

Art. 12.

1. All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole «Negli ambiti di cui al comma 6», sono soppresse.

2. All'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo le parole «e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR)» sono inserite le seguenti: «nonchè per i titolari, alla data dell'11 agosto 1991, del trattamento speciale di disoccupazione concesso ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni».

3. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, nonché i periodi di trattamento speciale di disoccupazione precedentemente percepito o prorogato ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui sono riferiti il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 ovvero il trattamento speciale di disoccupazione. Le somme occorrenti

per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti».

4. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole «Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale,» sono soppresse.

5. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, o che siano stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale, ovvero che siano stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari a quella prevista o prevedibile per l'integrazione salariale straordinaria, per un periodo pari a quello di cui all'articolo 7».

Art. 13.

1. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.900 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.